



La Segreteria Nazionale

www.siap-polizia.org

TFS (TRATTAMENTO FINE SERVIZIO) IL SIAP IN PRIMA LINEA PER I PENSIONATI DI OGGI E PER QUELLI DI DOMANI

Il SIAP sta dimostrando con i fatti di essere davvero in prima linea, non solo per rivendicare il diritto dei poliziotti in quiescenza ad ottenere la liquidazione del proprio TFS nei tempi previsti dalla normativa vigente ma, grazie alla sua costante azione propositiva rivolta, oltre che al Dipartimento della P.S. e al Governo, anche direttamente al legislatore, continua a mettere in evidenza situazioni ad oggi sperequative per il personale in quiescenza della Polizia di Stato che devono essere ancora risolte e riconosciute.

◆ **TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DEL TFS**

Di fondamentale importanza è stato il pressoché immediato accoglimento da parte del Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati dell'istanza di audizione in tema di tempestiva corresponsione del trattamento di fine servizio all'atto del collocamento in Quiescenza, presentata dal SIAP insieme all'ANFP.

Come noto, l'obbiettivo è quello di far applicare al più presto la pronuncia n°130 del 2023 della Corte Costituzionale per ottenere la riconosciuta tempestività del pagamento del TFS ma contestualmente occorre consolidare e se possibile migliorare, i criteri applicati sino ad ora per la tassazione del TFS (trattamento di fine servizio) che anche per i poliziotti assunti dopo il giorno 1° gennaio 2001 si trasformerà in TFR (trattamento di fine rapporto).

Ricordiamo che ad oggi, come indicato nella Circolare dell'INPS numero 90/2020, anche i TFS eccedenti la misura lorda di 50mila euro beneficiano dello sconto fiscale previsto dall'articolo 24 del DL 4/2019 in funzione del tempo di attesa tra la cessazione dal servizio e l'effettiva erogazione della buonuscita.

In tal caso la detassazione riguarda solo l'imponibile fiscale sino alla soglia dei 50mila euro. In pratica la norma in argomento ha ridotto dal 1° gennaio 2019 l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sull'indennità di fine servizio e sugli altri trattamenti concessi in favore dei dipendenti pubblici per la cessazione dal rapporto di lavoro, in misura crescente rispetto al tempo trascorso fra la stessa e la corresponsione della relativa indennità.

La riduzione è pari ad 1,5 punti percentuali per ogni anno di ritardo nella maturazione del diritto al pagamento dell'indennità (o della sua rata) dalla data di cessazione dal servizio sino ad un massimo di 7,5 punti percentuali (raggiungibile in corrispon-



denza di una dilazione di 60 o più mesi)

Detassazione del TFS	
% di sconto applicabile sino all'imponibile di 50.000 euro:	
1,5	per le indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro
3	per le indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro
4,5	per le indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi 36 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro
6	per le indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi 48 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro
7,5	per le indennità il cui diritto al pagamento matura decorsi 60 o più mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro
Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 2019 gli intervalli temporali suddetti decorrono dal 1° gennaio 2019 e non dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.	

Beneficiano dello sconto esclusivamente i trattamenti di fine servizio, ossia l'indennità di buonuscita, l'indennità premio di servizio e l'indennità di anzianità per la parte di imponibile fino 50.000 euro e la riduzione interessa anche i TFS eccedenti un lordo complessivo di 50mila euro: in tal caso lo sconto si applica sulla parte imponibile sino a 50mila euro.

Purtroppo però se la norma vigente resterà invariata resterebbero esclusi dal beneficio i trattamenti erogati nella forma del TFR (dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 2000).

◆ **DOPPIA TASSAZIONE FISCALE PERIODI PRE-RUOLO**

Un altro fronte sul quale il SIAP condivide la necessità di sostenere le azioni in atto nel complesso ed articolato mondo del lavoro, con l'obiettivo lungimirante di salvaguardare il potere d'acquisto dei redditi dei pensionati della Polizia di Stato, è quello di cercare di modificare l'orientamento giurisprudenziale che prevede di fatto la doppia tassazione fiscale dei riscatti dei cosiddetti periodi di pre-ruolo.

Infatti, ad oggi, l'Ente Previdenziale al momento della liquidazione del TFS provvede a tassare anche l'eventuale quota derivante dai contributi previdenziali versati per il riscatto dei servizi preruolo per i quali il dipendente al momento della percezione del relativo reddito ha già provveduto al pagamento dei cosiddetti contributi volontari.

Anche se che per i dipendenti della Polizia di Stato che sono ex Enpas e quindi ex Inpdap, il sistema fiscale in vigore prevede per la buona uscita una tassazione agevo-



lata (esclusione dalla base imponibile una quota pari al 26,04% ulteriormente diminuita di un importo pari ad euro 309,87 per ogni anno di servizio) l'orientamento prevalente della Corte di Cassazione è quello che non si è presenza di una doppia imposizione fiscale negando agli interessati la possibilità di sottrarre alla tassazione, ancorché agevolata, la quota di TFS derivante dal riscatto dei periodi di servizio pre-ruolo.

◆ **6 SCATTI NEL TFS (TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO) PER LE PENSIONI DI ANZIANITÀ**

Con la sentenza n. 02833/2023 del 20 marzo 2023 il Consiglio di Stato ha definitivamente chiuso l'annosa questione del riconoscimento del diritto al calcolo dei sei scatti di stipendio per il Trattamento di fine servizio (TFS) nell'ambito del Comparto Sicurezza, anche per il personale posto in quiescenza a domanda, ai sensi dell'art. 6 bis D.L. 387/1987.

Infatti il Consiglio di Stato, nelle motivazioni della propria decisione, ha chiarito come l'art. 1 comma 15 bis, d.l. n. 379/1987 debba ritenersi non più in vigore; per detta ragione è venuta meno la preclusione del beneficio connessa alla cessazione dal servizio a domanda.

Alla luce dell'autorevole sentenza, il Sindacato dei Poliziotti intervenne immediatamente ottenendo, in data 16 giugno 2023 direttamente dall'INPS, un'esclusiva ed importante risposta alla nostra richiesta di emanazione di una specifica circolare direttiva ed esplicativa, finalizzata a regolamentare criteri e modalità per far corrispondere omogeneamente a tutti coloro, aventi diritto, che sino ad oggi sono stati esclusi il beneficio previdenziale riconosciuto dal Consiglio di Stato.

Infatti l'Inps rispose al SIAP che la circolare richiesta era stata prontamente predisposta e posta al vaglio dei Ministeri "vigilanti" per le valutazioni del caso. Essendo già trascorsi ben 8 mesi riteniamo assolutamente necessario che la circolare diventi al più presto operativa, motivo per cui provvederemo a sensibilizzare in tal senso chi di competenza.

Roma, 16 Febbraio 2024